

Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1104 del 15/02/1990

Immobili non divisibili - non comoda divisibilità - nozione.

In tema di scioglimento di comunione avente ad oggetto un immobile, il requisito della comoda divisibilità del bene, ai sensi degli artt. 720 e 1114 cod. civ., postula sotto l'aspetto strumentale che il frazionamento sia attuabile mediante la Determinazione in concreto di porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non gravate, almeno di norma, da pesi, servitù e limitazioni eccessive, e che possono formarsi senza la necessità di fronteggiare problemi tecnici troppo costosi e particolarmente complessi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole porzioni rispetto al valore dell'intero. (Conf 4233/87, mass n 452989; (Conf 2305/85, mass n 440186).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1104 del 15/02/1990